



# COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

## DETERMINAZIONE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI N. 11 DEL 31/01/2023

### OGGETTO:

CONTINUAZIONE COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE FINANZIARIA 2004 PER ISTRUTTORE FINANZIARIO DEL COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventitre del mese di gennaio del giorno trentuno nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI ISTITUZIONALI**

### Richiamato:

il redigendo bilancio 2023-2025;

- **Richiamato** il provvedimento sindacale n. 46/2016 con cui si nomina segretario comunale e si conferiscono al dott. Ottavio Verde le funzioni residuali non assegnate ai responsabili di settore

### Visti:

- Il T.U. Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 22/96 e n. 33/96, e così come modificato ed integrato con deliberazioni di C.C. n. 43/99 e n. 41/01;
- il vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 13.09.2011

Premesso che:

- con deliberazione di G. C. n. 31 in data 14/07/2021 si autorizzava il responsabile dei servizi istituzionali all'attivazione di collaborazione con altro Ente per prestazioni lavorative ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2014 fino al 31/12/2021;
- con deliberazione di G.C. n. 1 in data 19/01/2022 con la quale si continuava la collaborazione con la sig.ra BINO ALESSANDRA a seguito di formale rilascio autorizzazione da parte del comune di Cadegliano Viconago per prestazione extra orario di lavoro per massimo 12 ore settimanali per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2022;

Considerato che, la sig.ra T.V. dal mese di dicembre è in aspettativa per gravidanza, l'ufficio è rimasto pertanto completamente scoperto, si è ritenuto necessario chiedere al comune di Cadegliano Viconago nuovamente la disponibilità della dipendente sig.ra BINO ALESSANDRA responsabile del servizio finanziario del comune di Cadegliano Viconago a prestare collaborazione al di fuori del proprio orario di servizio ai sensi dell'art. comma 557 della legge finanziaria 2004 e per n. 12 ore settimanali:

vista la propria deliberazione di G.C. n. 4 in data 25/01/2023 con la quale si prende atto dell'autorizzazione da parte del Comune di Cadegliano Viconago per la continuazione di collaborazione con la sig.ra BINO ALESSANDRA per tutto l'anno 2023 ;

VISTO l'art. 4, comma 2, del d.lgs.66/2003 e successive modificazioni ai sensi del quale la durata media dell'orario di lavoro non può superare, per un periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario;

VISTI i CC.CC.NN.LL. del comparto "Regioni-Autonomie Locali" per le parti vigenti;

DATO ATTO che negli ultimi anni si sono succeduti vari interventi normativi che hanno ridisegnato complessivamente i vincoli finanziari che gli enti locali sono tenuti ad osservare in materia di personale, le cui disposizioni si possono, attualmente, così riassumere:

- art. 1, comma 562 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44/2012, che dispone che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 4-bis, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 90-2014, il quale così recita: *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato.....omissis.....possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del*

*personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.” “A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità' nell'anno 2009.”*

DATO ATTO che le limitazioni alle spese per il personale degli enti locali risultano rispettate sia in merito al limite di spesa riferita al triennio 2007/2009, di cui all'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 e sia con riferimento al parametro della spesa sostenuta nell'anno 2009 per personale con contratto di lavoro flessibile, di cui al comma 28 dell'art. 9 della legge n. 122/2010;

Ritenuto pertanto di avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/04 e dell'art. 92, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, per il periodo dal 01/07/2021 sino al 31/12/2021, dell'attività lavorativa della sig.ra Bino Alessandra, instaurando con la stesso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale, per massimo 12 ore settimanali e la retribuzione corrispondente al riproporzionamento a 12 ore settimanali della retribuzione tabellare di cui al Ccnl 31.07.09 prevista per la categoria giuridica D, posizione economica D.4;

VISTO l'art. 183, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale: *“Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;”*;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Vista la Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 recante il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che prevede il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, richiamata inoltre la circolare con la quale la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*

ritenuto opportuno provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa per l'anno 2023

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. Di avvalersi, in forza di autorizzazione rilasciata dal Comune di Cadegliano Viconago , espressa con nota n. 251 in data 19/01/2023 e di quanto stabilito dall'art.1, comma 557, della Legge 311 del 30.12.2004 e dall'art. 92, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, della responsabile del servizio finanziario sig.ra BINO ALESSANDRA dipendente del comune di Cadegliano Viconago instaurando con la stesso un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, per numero massimo di 12 ore settimanali, e determinato per il periodo dal 01.01.2023 al 31/12/2023 per n. 12 ore settimanali fissando il compenso mediante riproporzionamento alle ore settimanali della retribuzione tabellare di cui al Ccnl 31.07.2009 prevista per la categoria giuridica D, posizione economica D.4;
2. In alcun caso, considerato che l'interessato è titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno con il Comune di Cadegliano Viconago, il numero totale delle ore di servizio, comprese quelle svolte presso questo ente, può superare la quantità totale massima di quarantotto ore settimanali;
3. Di assumere idoneo impegno di spesa per l'anno 2023 dando atto che la copertura finanziaria conseguente al presente provvedimento è garantita con mezzi del redigendo bilancio 2023 ai seguenti capitoli c.s.::
  - € 11.000,00 stipendio per l'anno 2023 sul capitolo 580/99
  - € 2.750,00 per oneri previdenziali per l'anno 2023 sul capitolo 581/98
  - € 950,00 per IRAP per l'anno 2023 sul capitolo 650/98

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio ragioneria per i relativi adempimenti

Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio  
F.to:VERDE dott. Ottavio

### **VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Valganna, lì 31/01/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: VERDE dott. Ottavio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
VERDE dott.Ottavio

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Valganna, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to:VERDE dott.Ottavio

Visto:

Il Segretario Generale  
F.to: